



AL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE DI CREMONA
AVV. PAOLO CARLETTI

ORDINE DEL GIORNO

Oggetto: Sospensione di ogni decisione relativa alla fusione LGH in A2A.

Premesso che:

- Con deliberazione n. 77 del 18 dicembre 2015 il Consiglio Comunale ha approvato a maggioranza l'indirizzo per l'accettazione dell'offerta vincolante per l'acquisizione di una quota pari al 51% Linea Group Holding (LGH) formulata da A2A spa nella prospettiva di integrazione tra A2A e LGH.
- Il 4 agosto 2016 è stato sottoscritto l'accordo di partnership A2A-LGH con scadenza triennale.
- Tra le opzioni a suo tempo previste alla scadenza dell'accordo di Il Tar Lazio con sentenza del 21-10-2019 (4/8/2019) erano possibili: la fusione LGH in A2A con cambio azionario, l'offerta d'acquisto quote da parte di A2A (previo eventuale esperimento di procedura competitiva), l'eventuale offerta di riacquisto da parte dei soci territoriali e, sempre eventuale, il dissolvimento degli accordi di partnership in essere.
- I vertici di Lgh e A2A, hanno deciso di prolungare gli accordi siglati il 4 agosto 2016 deliberando quanto segue:
 - Proroga accordi attuali per 2 anni fino al 04/08/2021
 - **Opzione ai soci Territoriali di attivare la fusione anche dopo un anno**
 - Alcune modifiche agli impegni d'indennizzo e agli earn-in / earn-out
 - Aggiornamento del piano strategico
 - Proroga del sub-patto parasociale tra i soci Territoriali
- Nessuna proposta di deliberazione in merito alla proroga-integrazione dell'accordo di partnership A2A-LGH è stata mai sottoposta, discussa e approvata dal Consiglio Comunale di Cremona o presentata in Commissioni o Uffici di Presidenza.

Considerato che:

- L'Anac con la Delibera n. 172 del 21 febbraio 2018 ha affermato che la vendita del 51% di Linea group holding spa ad A2A (per oltre 98 milioni di euro) avrebbe dovuto passare attraverso una gara pubblica.

- Il Tar Lazio con sentenza del 21-10-2019 ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Aem spa contro Anac per l'annullamento della delibera n. 172/18.

Considerato altresì che:

- Il 26 giugno 2020 la sezione prima del Tar della Regione Lombardia di Milano ha accolto i ricorsi presentati da Tiziano Mariani, capogruppo di Noi per Seregno nel consiglio comunale di Seregno, nonché da Marco Fumagalli, capogruppo del Movimento 5 Stelle nel consiglio regionale, e dal Centro Servizi Termici e dalla Depositi Carboni Bovisa, che avevano chiesto l'annullamento della delibera del consiglio comunale di Seregno del 20 aprile precedente, con la quale era stata approvata l'aggregazione tra Aeb ed A2A. In particolare il collegio ha osservato che l'*«la modificazione strutturale è potenzialmente idonea ad incidere sul mantenimento e sulle caratteristiche delle partecipazioni da parte del Comune di Seregno, dal momento che le società del gruppo Aeb sarebbero sottoposte al controllo negoziale della società A2A»* e che *«l'operazione approvata con la deliberazione consiliare impugnata, a prescindere dal titolo giustificativo, rientra pertanto tra quelle che l'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2016, numero 175, include nel perimetro applicativo delle disposizioni del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, tra cui l'articolo 17, comma 1, che impone la selezione del soggetto privato mediante la procedura ad evidenza pubblica.»* In un passaggio saliente il dispositivo afferma inoltre che *«Non è infatti pacifico che quell'operazione di integrazione strutturale sia l'unica possibile strategia di crescita per il gruppo capeggiato da Aeb, non essendo stata dimostrata, con l'esperimento di un'adeguata indagine di mercato, l'impossibilità di perseguire modelli alternativi ed equipollenti di crescita mediate la partecipazione di altri soggetti»*

Si tratta di un primo stop, con la sospensiva della delibera del Comune di Seregno, primo azionista dell'azienda brianzola, che lo scorso 20 aprile ha dato il via libera all'operazione con l'utility quotata in Borsa. Per l'esame definitivo della questione il Tribunale amministrativo ha fissato l'udienza al prossimo 2 dicembre.

- Di fatto la sospensiva decisa dal Tar Lombardia di Milano sul caso del Comune di Seregno ribadisce che la normativa vigente oggi, come del resto ai tempi della partnership LGH-A2A, impone la selezione del soggetto privato mediante la procedura ad evidenza pubblica in linea del resto con quanto affermato in merito da Anac nella Delibera n. 172 del 21 febbraio 2018 la cui legittimità ad esprimersi è stata confermata dal Tar Lazio con sentenza del 21-10-2019.

Tutto ciò premesso e considerato

Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta

A sospendere ogni decisione relativa alla fusione LGH in A2A con cambio azionario (opzione possibile dal 4/8/2020 come previsto all'atto del rinnovo dell'accordo di partnership avvenuto in data 4/8/2019) in attesa dell' esame definitivo della questione relativa all'annullamento della delibera del Consiglio Comunale di Seregno del 20 aprile 2020 con la quale è stata approvata l'aggregazione tra Aeb ed A2A.


Carlo Malvezzi (Forza Italia)

Alessandro Zagni (Lega)

Marcello Ventura (Fratelli D'Italia)

Maria Vittoria Ceraso (Viva Cremona)

Luca Nolli (5 Stelle)



Handwritten signatures of the council members: Carlo Malvezzi, Alessandro Zagni, Marcello Ventura, Maria Vittoria Ceraso, and Luca Nolli.

